

Soggetto imputato:

- ☐ Datore di lavoro pubblico ☐ Datore di lavoro privato ☐ C.S.E. ☐ Dirigente
☐ Responsabile dei lavori ☒ Committente ☐ Preposto ☐ R.S.P.P.
☐ Lavoratore ☐ Altro:

- ☐ Assoluzione
☒ Condanna: ☐ pena detentiva ☐ pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- ☒ Mancata tutela: ☒ non infortunio
☐ Danno materiale: ☐ infortunio ☐ non infortunio: ☐ lesioni ☐ morte

Fattispecie

Nella qualità di committente non aveva designato, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione relativamente al cantiere ove erano in corso di realizzazione 26 villette a schiera e, pur essendo iniziati i lavori nel predetto cantiere, non aveva nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Soggetto leso

- ☐ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☒ Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☒ Cantiere ☐ Fabbrica ☐ Ufficio ☐ Altro:
☐ Pubblico ☐ Privato

Principio di diritto:

La principale figura di riferimento, quale responsabile dell'opera e quale soggetto obbligato all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, è il committente, che viene affiancato e non già sostituito dal responsabile dei lavori a seguito della nomina di questi, sicchè, nel caso di nomina del responsabile dei lavori, l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori incombe su entrambi i soggetti e la responsabilità del secondo si aggiunge a quella del committente.
Anche alla luce della nuova normativa il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza del lavoro.
Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- ☐ Annullamento senza rinvio ☒ Rigetto del ricorso ☐ Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2007

Numero: 7209

Sezione: III

cod. 46

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.